

Ciascun Ordine è gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti ed è dotato di un apparato organizzativo in grado di svolgere diverse funzioni. La principale, da cui dipende la stessa esistenza dell'Ordine, è la tenuta, formazione revisione e pubblicazione, dell'Albo professionale, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni tenuta dell'albo professionale, cioè dell'elenco delle persone abilitate - in un dato ambito territoriale - a svolgere la professione di ingegnere. Per questa funzione, ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali.

L'Ordine degli ingegneri può inoltre:

- regolamentare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all'albo, nell'esercizio della professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine;
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli iscritti;
- svolgere una funzione disciplinare, per sanzionare abusi e comportamenti deontologicamente non corretti degli iscritti nell'esercizio della professione;
- emettere pareri su questioni che riguardano la professione di ingegnere;
- giudicare nelle controversie tra professionisti o tra cliente e professionista e sulla liquidazione di onorari e spese;
- tutelare gli iscritti per assicurare il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali;
- designare iscritti all'albo che possano rappresentare l'Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni;
- svolgere attività culturali e assistenziali, per la crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera.

Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 (riforma degli ordinamenti per le professioni regolamentate, in vigore dal 15 agosto 2012) ha integrato o definito meglio alcuni compiti degli Ordini e del Consiglio Nazionale Ingegneri, chiamato fra l'altro ad aggiornare il codice deontologico alla luce delle innovazioni normative.

Ribadito che - per garantire la qualità della prestazione professionale - ogni ingegnere è obbligato ad aggiornarsi costantemente, e che la violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare, il DPR 137 stabilisce che i corsi di formazione e aggiornamento potranno essere tenuti dagli Ordini, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal CNI.

Per portare a regime il nuovo sistema della formazione continua, il Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 ha approvato il regolamento di attuazione, dopo il parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393.U. Come previsto dal DPR 137, il regolamento provvede a:

- definire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento;
- regolare la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli Ordini;
- fissare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- determinare il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Il CNI potrà stipulare con le Università convenzioni che prevedano regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi.